

NCTM

Studio Legale Associato

Avv. Michele Bignami - Avv. Roberta Russo

Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea

La Sentenza della CGUE del 13/02/2014

La Corte ha dichiarato che l'Italia, avendo escluso, mediante l'art. 4 , par. 9 della l. 223/1991, la categoria dei dirigenti dall'ambito di applicazione delle procedure sindacali di licenziamento collettivo, ha violato le direttive comunitarie in materia che vanno applicate a tutti i dipendenti, senza distinzione di categoria.

Secondo la Corte la nozione di lavoratore di cui all'art. 1 e 2 della Direttiva 98/59 non può essere definita mediante rinvio alle legislazioni degli Stati membri ma ha una portata comunitaria.

Quindi **la nozione di lavoratore deve essere definita in base a criteri oggettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.**

Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea

La Sentenza della CGUE del 13/02/2014

Pertanto, la Direttiva 98/59 sarebbe parzialmente privata del suo effetto utile in caso di mancata attuazione della procedura di consultazione nei confronti di taluni lavoratori, a prescindere dalle misure sociali di accompagnamento che siano previste in loro favore.

La Direttiva 98/59, fatta eccezione per i casi tassativamente previsti al suo art. 1, par. 2, non ammette, né in modo esplicito né in modo tacito, alcuna possibilità per gli Stati membri di escludere dal suo ambito di applicazione questa o quella categoria di lavoratori.

Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea

L'impatto della Sentenza della CGUE sulla normativa italiana

1) Lo Stato Italiano deve dare esecuzione alla sentenza provvedendo ad una correzione dell'art. 4, comma 9, della L. n. 223/91, inserendo nella tutela della mobilità anche i dirigenti con la conseguenza che

(I) i dirigenti devono essere sempre inclusi nella base di computo delle procedure collettive;

(II) la comunicazione di avvio deve sempre dare conto degli eventuali esuberi dei dirigenti e dei criteri di scelta che saranno applicati;

(III) l'esame congiunto deve svolgersi anche alla presenza delle OO.SS. rappresentative dei dirigenti;

2) Lo Stato Italiano viene condannato al risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario.

Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea

Ulteriori effetti derivano dalla natura della direttiva 98/59/Ce:

1) Direttiva *self-executing* (ovvero quella sufficientemente dettagliata nei propri contenuti che non necessita di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro):

- ha il potere di incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo cittadino, il quale può pretenderne l'applicazione;
- il giudice deve applicarla direttamente anche, nel caso, disapplicando qualsiasi normativa nazionale contrastante con il suo contenuto.

(Segue)

Dirigenti e licenziamenti collettivi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea

2) **Direttiva non *self-executing*** (ovvero quella che necessita di un provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro):

- secondo una prima tesi, nel caso di mancato recepimento della direttiva, lo Stato membro potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria (Cass. 26/07/2006, n. 17004);

- secondo una seconda tesi, sussisterebbe in capo allo Stato membro una responsabilità per i danni da esso causati nei confronti dei singoli cittadini per la mancata o non corretta attuazione della direttiva, con la conseguenza che il singolo possa avanzare un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (Sent. *Francovich*).

Dirigenti e licenziamenti collettivi nella normativa interna

Legge Comunitaria 2014
(L. 30 ottobre 2014, n. 161
pubblicata in G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

Art. 16

Modifiche all'art. 24, L. 223/91, in materia di licenziamenti collettivi. Procedura di infrazione n. 2007/4652. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 febbraio 2014 nella causa C-596/12.

Dirigenti e licenziamenti collettivi nella normativa interna

Le novità:

(i) Estensione del campo di applicazione della L. 223/91

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 223/91, nel computo dei dipendenti rientrano anche i dirigenti.

L'art. 24, L. 223/91 prevede, pertanto, che ***“le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti [...]”***

Dirigenti e licenziamenti collettivi nella normativa interna

(ii) Disciplina applicabile ai dirigenti nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo

E' stata introdotta una apposita disciplina, al comma 1-quinquies dell'art. 24, L. 223/91, in forza della quale:

a) al licenziamento del dirigente nel contesto della procedura ex L. 223/91 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, L. 223/91, fatta eccezione per quelle incompatibili con l'esclusione del diritto dei dirigenti alla fruizione di ammortizzatori sociali (non è, quindi, dovuto il versamento all'INPS, a titolo di anticipazione, di una somma pari al trattamento mensile minimo di integrazione salariale (comma 3, ultimo periodo); parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 13;

Dirigenti e licenziamenti collettivi nella normativa interna

b) L'esame congiunto, tanto quello in sede sindacale (art. 4, comma 4, L. 223/91) che quello in sede amministrativa (art. 4, comma 7, L. 223/91) sarà distinto da quello per la restante platea dei lavoratori coinvolti;

c) In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, la sanzione applicabile è la corresponsione di un'indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, fatte salve le diverse previsioni previste nei CCNL.